

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2022

314^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 4.0.2 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato, che è ammesso all'esame. Avverte, inoltre, che l'emendamento 18.0.1 nonché il subemendamento 2.1000/94 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, anch'essi pubblicati in allegato, e che l'emendamento 16.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/2488/17/1.

Avverte altresì che è stato presentato l'emendamento 13.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato. Comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.9, 4.0.1, 4.0.2, 7.0.3, 8.25, 8.28, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.12, 10.2, 10.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 12.0.1, 12.0.2, 13.1, 13.0.1, 13.0.4, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6, 15.0.1, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.20, 16.21, 16.0.2, 16.0.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12 e 17.0.13. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18. L'esame è sospeso sui subemendamenti riferiti alla proposta 2.1000, nonché sugli emendamenti 3.8 (testo 2), 4.0.2 (testo 2), 7.0.3 (testo 2), 9.2, 9.3, 16.6, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16 e 16.17.

Ricorda che, nella seduta di ieri, sono state avanzate richieste di rivalutazione e chiarimenti su emendamenti dichiarati inammissibili o improponibili.

La senatrice Mantovani ha chiesto di riammettere all'esame il subemendamento 2.1000/7, dichiarato inammissibile in quanto proposta che sarebbe stata da riferire al testo del decreto-legge, analogamente a diversi altri emendamenti presentati in quella sede. Trattandosi comunque di una inammissibilità di carattere meramente formale, la proposta può essere riammessa all'esame. Di conseguenza è riammessa anche la proposta 2.1000/5 di tenore simile.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti e, conseguentemente, di rivalutazione del senatore Malan, precisa che i subemendamenti 2.1000/13, 2.1000/48 e 2.1000/93 sono finalizzati a consentire che i cittadini italiani possano scegliere quale regime avvalersi, tra quelli previsti per altri cittadini dei vari Stati dell'Unione europea, quanto a durata e applicazione del *green pass*. In questo caso si tratta di una inammissibilità di tipo tecnico, poiché si introdurrebbe una deroga al principio, sancito anche dal regolamento UE 2021/953, per cui ogni Stato membro decide l'ambito di estensione dell'applicazione del *green pass* nel

proprio territorio, senza che vi siano differenze tra gli Stati membri di appartenenza dei cittadini Conferma, pertanto, l'inammissibilità.

Per quanto riguarda le proposte 2.1000/71, 2.1000/73 e 2.1000/74, che tendono ad estendere il *green pass* rafforzato, rispettivamente, ai *rave party*, alle bische clandestine e allo spaccio di stupefacenti, osserva che si tratta di una inammissibilità per mancanza di portata modificativa, visto che tali attività, qualora fossero lecite, sarebbero ricomprese già nelle disposizioni che si intende subemendare. Inoltre, trattandosi di attività illecite in virtù di altre disposizioni, non diventerebbero lecite con l'utilizzo del *green pass*.

Infine, sottolinea che i subemendamenti 2.1000/150 e 2.1000/151 corrispondono al contenuto dell'emendamento 8.33, già dichiarato improponibile per materia.

Il subemendamento 2.1000/171, già improponibile per materia, in virtù di altre disposizioni contenute nel decreto-legge e riguardanti i profili sanitari dell'emergenza da Covid-19, può essere riammesso all'esame, anche se sarebbe stato più correttamente da presentare come emendamento al testo del provvedimento.

Infine, a seguito di una ulteriore valutazione delle ammissibilità, alla luce del decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022, presentato alla Camera, sono da ritenersi inammissibili le proposte 2.1000/121 e 2.1000/125, entrambi con riferimento all'articolo 5 del suddetto decreto, che ne riproducono i contenuti.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) rileva che la capienza dell'aula della Commissione, secondo le vigenti disposizioni di distanziamento, è insufficiente. Sarebbe preferibile proseguire i lavori in un'altra sala, per consentire a tutti i senatori interessati di partecipare.

Anche il senatore [CRUCIOLI](#) (Misto) osserva che il numero dei presenti è superiore a quello consentito. Pertanto, è indispensabile lo spostamento in un'altra Aula, a meno che il Presidente non si assuma la responsabilità di un mancato rispetto delle regole, soprattutto nel caso di eventuali contagi.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, come al solito, sarà garantito il rispetto delle norme vigenti. Avendo verificato che la capienza dell'Aula è per 28 persone e che i presenti sono 32 avverte che i lavori proseguiranno in sala Koch a partire dalle ore 15.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,10.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) ritiene infondata la dichiarazione di inammissibilità dei subemendamenti 2.1000/13, 2.1000/48 e 2.1000/93, motivata dal contrasto con norme europee: del resto, anche l'introduzione del *green pass*, a suo avviso, non è in linea con le disposizioni in materia emanate dell'Unione europea. Chiede, quindi, di riconsiderare il giudizio di inammissibilità.

Ritiene non condivisibile, inoltre, la motivazione della inammissibilità dei subemendamenti 2.1000/71, 2.1000/73 e 2.1000/74.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli identici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Chiede di accantonare l'emendamento 1.10 per un supplemento di riflessione. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore MALAN annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame, che propone la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge. È questa, infatti, la norma che proroga per l'ennesima volta lo stato di emergenza nazionale e consente al Governo di adottare provvedimenti a suo avviso incostituzionali, come quello sull'obbligo vaccinale, peraltro

esteso fino a metà giugno. Ritiene ingiustificabile tale proroga, peraltro nel silenzio dei mezzi di comunicazione, anche a fronte della situazione di altri Paesi europei, che stanno eliminando progressivamente tutte le restrizioni.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), a titolo personale, annuncia che voterà a favore dell'emendamento in esame. Sottolinea che in altri Paesi europei, come la Spagna e la Danimarca, lo stato di emergenza è già stato revocato da tempo, mentre in Gran Bretagna non è mai stato proclamato. Tra l'altro, i dati sanitari dimostrano che la pandemia si sta trasformando in endemia, per cui è irragionevole l'inasprimento di provvedimenti già di per sé discriminatori, come l'obbligo della certificazione verde, che per di più si è rivelata inutile ai fini del contenimento dei contagi. Tale strumento, a suo avviso, è stato previsto piuttosto per indurre le persone a vaccinarsi.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) precisa, in qualità di rappresentante del Gruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione, che la senatrice Mantovani si esprime a titolo personale.

Verificata la presenza del numero legale, sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che risultano respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame, che riguarda specificamente la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022. Coglie l'occasione per rilevare che ai cittadini italiani che abbiano ricevuto la seconda dose di vaccino da più di sei mesi è preclusa un'ampia serie di attività, che invece sono consentite a cittadini stranieri nella medesima situazione.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) dichiara che anche su questo emendamento voterà a favore per libertà di coscienza, dal momento che la proroga dello stato di emergenza non trova un corrispettivo in altri Paesi europei. Tale situazione consente al Governo di adottare provvedimenti discriminatori, a suo avviso, soprattutto nei confronti di bambini e ragazzi, ai quali viene interdetta la partecipazione ad attività sportive e culturali. Ritiene particolarmente grave, inoltre, che nelle scuole siano stilati elenchi di vaccinati e non, per di più resi pubblici, in violazione dei principi di tutela della riservatezza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.6.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che anticipa la fine dello stato di emergenza allo scorso 31 gennaio, in modo da eliminare l'obbligo del *green pass*. Tale strumento, infatti, arreca disagi in particolare agli esercenti delle attività commerciali, costretti a destinare personale alla verifica del possesso della certificazione verde da parte dei clienti.

La senatrice MANTOVANI concorda sull'anticipo della fine dello stato di emergenza al 31 gennaio, in modo da porre fine alle misure a suo avviso discriminatorie nei confronti dei cittadini italiani, in particolare l'obbligo del *green pass*, introdotto solo per assicurare la libertà di circolazione nell'area Schengen. Successivamente, invece, se ne è fatto un utilizzo improprio, soprattutto in Italia, fino a incidere sui diritti dei cittadini, a cui è fatto divieto persino di partecipare a manifestazioni pubbliche.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.7.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che anticipa la fine dello stato di emergenza al 28 febbraio. Tale previsione, a suo avviso, è del tutto ragionevole, in considerazione dell'andamento della pandemia, che risulta in netta diminuzione.

Chiede inoltre di porre comunque in votazione gli emendamenti 8.34 e 8.35, che sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento governativo e che prevedono una eccezione all'utilizzo del *green pass* rafforzato sui collegamenti da e per le isole maggiori e minori.

Auspica, infine, che il Governo, sostenuto da una maggioranza così ampia e composita, con buonsenso stabilisca di anticipare la conclusione dello stato di emergenza. In particolare, ritiene si debba tenere conto dei maggiori rischi di danni da vaccino per le donne tra i 18 e i 30 anni, come risulta da un recente studio scientifico norvegese.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. [2488](#)

G/2488/17/1 (già em. 16.0.1)

[Faraone](#), [Parente](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»

premesso che:

la pandemia da SARS-COV2, a distanza di quasi due anni dall'inizio, ha indistintamente colpito tutti, dagli operatori sanitari, agli studenti, ai familiari dei pazienti affetti da COVID-19, alle persone affette da disturbi mentali e più in generale le persone che versano in condizioni socio-economiche svantaggiate, con conseguenze gravi non solo sulla salute fisica ma anche su quella mentale;

l'impatto economico sostanziale della pandemia può ostacolare oltre che i progressi verso la crescita economica anche quelli verso l'inclusione sociale e il benessere mentale;

l'investimento nei servizi e in programmi di salute mentale a livello nazionale, è quindi ora più importante che mai;

considerato che:

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 33, istituisce un fondo destinato a promuovere il benessere e la persona favorendo l'accesso ai servizi psicologici;

impegna il governo a:

far sì che la ripartizione delle risorse del fondo di cui in premessa avvenga tramite l'erogazione di buoni, i quali non dovranno costituire reddito imponibile dei beneficiari e non dovranno rilevare ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 2

2.1000/94 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Augussori](#), [Testor](#)

Alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, lettera a), dopo il punto 1.2) inserire il seguente:

1.2 bis) aggiungere in fine il seguente periodo: "In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante *in forma dinamica*, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."

Art. 4

4.0.2 (testo 3)

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «purché impegnate nell'emergenza da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19».

2. Agli oneri di cui al comma 1, relativi all'esercizio 2022, si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

Art. 13

13.0.2 (testo 2)

[Romeo](#), [Malpezzi](#), [Rivolta](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro nell'anno 2022 da destinare all'acquisto di sistemi per la purificazione e/o ventilazione meccanica controllata dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.».

Art. 18

18.0.1 (testo 2)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione degli stessi.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 2022
315ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2488\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli emendamenti 8.40, 8.14, 8.17, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.37, 8.38, 2.1000/13 (testo 2) e 2.1000/48 (testo 2) sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che la relatrice ha presentato il subemendamento 2.1000/500, di coordinamento formale, e la proposta di coordinamento sul testo Coord.1, pubblicati in allegato al resoconto.

Considerato che sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo per superare alcune criticità, propone di convocare una ulteriore seduta per le ore 19.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) ritiene incomprensibile tale proposta e chiede di porre in votazione la proposta di proseguire l'esame del provvedimento.

Posta ai voti, la proposta del senatore Malan di proseguire i lavori è respinta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è convocata una ulteriore seduta alle ore 19 di oggi, mercoledì 9 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [2488](#)

Art. 2

2.1000/13 (testo 2)

[Malan](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 3-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Agli effetti della durata della validità delle certificazioni di cui ai commi precedenti, ogni cittadino italiano ha la possibilità di scegliere la durata prevista per un cittadino di altro stato."».

2.1000/48 (testo 2)

[Malan](#), [La Russa](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo, ogni cittadino italiano ha la possibilità di scegliere il trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro stato membro dell'Unione Europea."».

2.1000/500

Il Relatore

All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), capoverso «Art. 5», comma 1. sostituire la lettera c) con la seguente: «al comma 4, al primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2-bis" e le parole "ai medesimi commi 1 e 2-bis" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "al comma 1" e "al medesimo comma 1" e il terzo e il quarto periodo sono soppressi».

Conseguentemente, alla lettera l), capoverso «Art. 18», sostituire le parole: «Sono abrogati gli articoli 5 e 6, comma 1,» con le seguenti: «Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6»;

b) alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, dopo la lettera b) inserire , la seguente : «b-bis) All'articolo 9, comma 10-bis, dopo la parola: "9-bis" è inserita la seguente: "9-bis.1"»;

c) alla lettera f), al capoverso «Art. 5-ter», sopprimere le parole: «, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1», e ai capoversi «Art. 5-quinquies», «Art. 5-sexies» e «Art. 5-septies», ovunque ricorrono, sopprimere le parole: «, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1»;

d) alla lettera h), capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,» inserire le seguenti: «e le parole: "muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19"»;

e) alla lettera h), capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire la parola : « successivo» con la seguente: «successiva»;

f) alla lettera h), capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021,».

Art. 8

8.14 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/ COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

8.17 (testo 2)

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Gli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, cessano di avere efficacia dal 1° febbraio 2022.».

8.23 (testo 2)

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Gli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 sono abrogati.».

8.24 (testo 2)

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo le parole: "specifiche condizioni cliniche documentate," sono inserite le seguenti: "includere importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino"».

8.25 (testo 2)

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 5, dell'articolo 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo le parole: "o emolumento, comunque denominato" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"».

8.26 (testo 2)

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dopo le parole : "per lo svolgimento", del comma 2, dell'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, inserire le seguenti: "in presenza"».

8.27 (testo 2)

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3, dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo le parole: "obbligo vaccinale" sono inserite le seguenti: "per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia"».

8.28 (testo 2)

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3, dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo le parole: "né altro compenso o emolumento, comunque denominati", sono inserite le seguenti: ", fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari."».

8.29 (testo 2)

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 5, dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo le parole: "attività lavorativa", sono inserite le seguenti: "in presenza"».

8.30 (testo 2)

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In attuazione degli articoli 36, 37 e 38 della Costituzione l'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, non opera nei confronti delle persone in ferie, in assenza per malattia, in congedo per maternità.»

8.31 (testo 2)

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, non opera nei confronti delle donne in congedo per maternità, nel rispetto dell'articolo 37 della Costituzione.».

8.32 (testo 2)

[Malan](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 non opera nei confronti di chiunque influenzi o tenti di influenzare la libera valutazione del medico competente nel decidere sul rilascio della esenzione dalla somministrazione del vaccino, con mezzi diversi dalla comunicazione di dati oggettivi."».

8.33 (testo 2)

[Malan](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le norme di cui al comma 1 non trovano applicazione rispetto all'imposizione di protocolli terapeutici attraverso sanzioni disciplinari o la minaccia delle medesime nei confronti di coloro che non li hanno applicati. Ove le autorità giudiziarie rilevino comportamenti quali quelli descritti gli organi competenti annullano ogni relativo provvedimento disciplinare e i responsabili provvedono a proprie spese al ristoro dei danni subiti da chi ne è stato oggetto."».

8.34 (testo 2)

[Drago](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti operanti sullo Stretto di Messina e di quelli che collegano la Sardegna con l'Italia continentale."».

8.35 (testo 2)

[La Pietra](#), [Drago](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1, lettera e-ter dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti che collegano una piccola isola con altre parti del territorio della stessa regione, per i soli residenti in quell'isola."».

8.37 (testo 2)

[Malan](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, è soppresso.».

8.38 (testo 2)

[Malan](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il possesso o la mancanza dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 non possono in nessun caso costituire titolo preferenziale per l'accesso a prestazioni terapeutiche e soccorso. Salvo che ciò costituisca più grave reato, il rifiuto di prestazioni terapeutiche o soccorso basato su tali motivazioni integra, a seconda dei casi, i reati di cui agli articoli 331, 340 o 593 del Codice Penale.».

8.40 (testo 2)

[Granato](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui dagli articoli 9-*bis* a 9-*novies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità dopo la somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.».

Coord.1

Il Relatore

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al comma 3: al primo e secondo» con le seguenti: «al comma 3, primo e secondo».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,».

All'articolo 9, comma 3, sostituire le parole da: «pari a 18 milioni» fino a: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» con le seguenti: «, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «convertito, con modificazione» con le seguenti: «convertito, con modificazioni».

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e di assistenza sanitaria al personale navigante» con le seguenti: «e i servizi territoriali di l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico» con le seguenti: «al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico» e le parole: «presso i "Covid Hotel"» con le seguenti: «presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ("Covid Hotel")», e dopo le parole: «dell'azienda sanitaria» inserire la seguente: «locale».

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00» con le seguenti: «, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,».

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3,» con le seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo» e le parole: «legge 21 maggio 2021, n. 59» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022».

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione» inserire le seguenti: «delle proiezioni» e dopo le parole: «di conto capitale» inserire la seguente: «iscritto».

All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;

b) al comma 3, lettera a), alle parole: «i cui dati» premettere il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «il Commissario» inserire la seguente: «straordinario», sostituire le parole: «commi 2, lettere a-bis)» con le seguenti: «comma 2, lettera a-bis)» e dopo le parole: «disponibilità di cui all'articolo 122» sopprimere il segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 17, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui al secondo periodo».

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al comma 3: al primo e secondo» con le seguenti: «al comma 3, primo e secondo».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,».

All'articolo 9, comma 3, sostituire le parole da: «pari a 18 milioni» fino a: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» con le seguenti: «, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «convertito, con modificazione» con le seguenti: «convertito, con modificazioni».

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e di assistenza sanitaria al personale navigante» con le seguenti: «e i servizi territoriali di l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico» con le seguenti: «al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico» e le parole: «presso i "Covid Hotel"» con le seguenti: «presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ("Covid Hotel")», e dopo le parole: «dell'azienda sanitaria» inserire la seguente: «locale».

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00» con le seguenti: «, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,».

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3,» con le seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo» e le parole: «legge 21 maggio 2021, n. 59» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022».

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione» inserire le seguenti: «delle proiezioni» e dopo le parole: «di conto capitale» inserire la seguente: «iscritto».

All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;

b) al comma 3, lettera a), alle parole: «i cui dati» premettere il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «il Commissario» inserire la seguente: «straordinario», sostituire le parole: «commi 2, lettere a-bis)» con le seguenti: «comma 2, lettera a-bis)» e dopo le parole: «disponibilità di cui all'articolo 122» sopprimere il segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 17, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui al secondo periodo».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2022
316ª Seduta (3ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI
indi del Vice Presidente
PAGANO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca', i sottosegretari di Stato per la salute Sileri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 19,10 .

IN SEDE REFERENTE

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 9 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice De Petris ha ritirato gli emendamenti 16.9 e 16.0.2.

Comunica altresì che il Gruppo M5S ha ritirato i seguenti emendamenti: 4.0.3, 6.4, 7.0.3 (testo 2), 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.0.9, 10.2, 13.0.4, 14.0.6, 16.16, 17.0.5 e nonché i subemendamenti 2.1000/3, 2.1000/7, 2.1000/11, 2.1000/17, 2.1000/26, 2.1000/27, 2.1000/35, 2.1000/39, 2.1000/40, 2.1000/41, 2.1000/42, 2.1000/43, 2.1000/44, 2.1000/45, 2.1000/46, 2.1000/95, 2.1000/117, 2.1000/126, 2.1000/160, 2.1000/167 nonché gli emendamenti 10.0.1, 10.0.3, 15.1, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 2.1000/16, 2.1000/17, 2.1000/109, 2.1000/110, 2.1000/161, 2.1000/168 e 2.1000/170 che comunque erano già stati dichiarati improponibili o inammissibili.

Avverte, infine, che il Gruppo Forza Italia ha ritirato tutti gli emendamenti e subemendamenti (4.0.1, 5.11, 14.0.3, 16.14, 16.21, 2.1000/19, 2.1000/47, 2.1000/77, 2.1000/81, 2.1000/87, 2.1000/102 e 2.1000/123), ad eccezione dell'emendamento 2.1000/104 che è stato riformulato in un testo 2, identico al subemendamento 2.1000/99, pubblicato in allegato.

Il senatore **MALAN** (FdI) chiede di far propri gli emendamenti ritirati.

Il **PRESIDENTE** precisa che non è possibile, in quanto gli emendamenti sono già stati ritirati prima dell'inizio della seduta.

Il senatore **MALAN** (FdI) insiste sulla possibilità di far propri gli emendamenti ritirati, avendo dichiarato la propria intenzione immediatamente dopo la comunicazione del ritiro.

In secondo luogo, chiede che siano riammessi gli emendamenti dichiarati inammissibili per contrasto con il diritto dell'Unione europea, non ritenendo giustificata la loro esclusione, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento del Senato.

Il **PRESIDENTE** conferma le proprie valutazioni. Innanzitutto, in base a una costante prassi, gli emendamenti ritirati prima della seduta non possono essere fatti propri da altri senatori,

così come avviene anche in Assemblea per quelli riportati sul fascicolo con la dicitura "ritirato".

In secondo luogo, sottolinea che l'ammissibilità degli emendamenti è effettuata non solo sulla base dell'articolo 97 del Regolamento, ma anche della prassi costante e della circolare del Presidente del Senato del 10 gennaio 1997, che indica - tra i vari profili da tenere presenti nell'elaborazione dei testi legislativi - la valutazione della coerenza della disciplina proposta con la Costituzione e con il diritto dell'Unione europea.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.8.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) dichiara che voterà a favore sull'emendamento in esame, in quanto stabilisce che non possa essere ulteriormente prorogato lo stato di emergenza. In tale situazione eccezionale, infatti, il Governo continua ad emanare norme non condivisibili e perfino discriminatorie nei confronti degli stessi cittadini italiani, rispetto a quelli stranieri. Occorre ripristinare, a suo avviso, un quadro di certezza del diritto e di conoscibilità delle norme con un ragionevole anticipo, come del resto aveva assicurato il Presidente del Consiglio all'atto del suo insediamento. Continuano a susseguirsi in modo confuso, invece, provvedimenti particolarmente restrittivi che non hanno un corrispettivo negli altri Paesi europei e che non impediscono all'Italia di avere tuttora il tasso di mortalità più alto.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento 1.8. Pur concordando sull'opportunità di porre fine allo stato di emergenza nazionale, considerato che la curva dei contagi è in fase discendente, non sarebbe opportuno stabilire per legge o atti aventi forza di legge - come proposto con l'emendamento - l'impossibilità di ulteriori proroghe. Infatti, bisogna tenere conto del fatto che, il prossimo autunno, la pandemia potrebbe avere una nuova recrudescenza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.9.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) sottolinea la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, che attribuisce poteri particolari al capo del Dipartimento della protezione civile e al commissario straordinario per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica. Tuttavia, a causa della scarsa trasparenza della gestione emergenziale, a suo avviso, si sono verificati errori e abusi. Ritiene indispensabile, quindi, tornare a una situazione ordinaria, con la rendicontazione delle spese effettuate negli ultimi due anni. Annuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) precisa che il comma 2 dell'articolo 1, in realtà, conferisce al capo del Dipartimento della protezione civile e al commissario straordinario i poteri per la programmazione delle attività indispensabili per il passaggio alla situazione ordinaria, necessarie proprio al fine di uscire dall'emergenza. Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.9.

Posto ai voti, l'emendamento 1.9 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.10, precedentemente accantonato.

La relatrice **VALENTE** (*PD*) esprime parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.10.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) annuncia un voto contrario sull'emendamento in esame. A suo avviso, non dovrebbe essere un commissario straordinario a occuparsi del ripristino della situazione ordinaria. Ricorda che è in corso un'indagine della Corte dei conti sulla scelta dell'AIFA di non accettare gratuitamente 10.000 dosi di anticorpi monoclonali, poi acquistate: questo sarebbe solo un esempio delle distorsioni che la scarsa trasparenza della gestione emergenziale può aver determinato.

La senatrice **ROJC** (*PD*) ritira l'emendamento 1.10.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) lo fa proprio.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) annuncia che la Lega esprimerà un voto contrario, in quanto la soppressione delle parole "in via ordinaria", riferite alla programmazione della prosecuzione delle attività necessarie al contrasto della pandemia, lascerebbe adito alla eventualità che possa permanere lo stato di emergenza, anche se non ve ne fosse l'esigenza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.11.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) non comprende le ragioni della contrarietà della relatrice e del rappresentante del Governo alla proposta di rendere pubbliche le spese effettuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica, che invece sarebbe utile a prevenire fenomeni corruttivi.

Posto ai voti, l'emendamento 1.11 è respinto.

Il senatore **GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*) trasforma l'emendamento 1.12 nell'ordine del giorno G/2488/18/1, pubblicato in allegato, che impegna il Governo «sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico che mostra un miglioramento di tutti i dati, a valutare la possibilità di allentare progressivamente le misure restrittive di contenimento della diffusione del Covid-19, a partire dal superamento dell'obbligo del *green pass* rafforzato per l'accesso e l'utilizzo di alcuni servizi e attività».

Se, infatti, nella fase più critica dell'emergenza poteva essere comprensibile la scelta di utilizzare questo strumento per favorire le vaccinazioni, ciò non è più accettabile nel momento in cui tutti i dati dimostrano che la risposta immunitaria di vaccinati e guariti è efficace nel contrasto del virus, in quanto verrebbero meno i requisiti di proporzionalità e ragionevolezza delle misure adottate.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede una breve sospensione per poter effettuare alcuni approfondimenti, che saranno utili a un più rapido svolgimento dei lavori.

Il **PRESIDENTE** sospende la seduta per mezz'ora.

La seduta, sospesa alle ore 20,05, riprende alle ore 20,40.

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti precedentemente accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni, ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1000/11, 2.1000/16, 2.1000/17, 2.1000/26, 2.1000/28, 2.1000/30, 2.1000/31, 2.1000/109, 2.1000/110, 2.1000/146, 2.1000/159, 2.1000/160, 2.1000/161, 2.1000/162, 2.1000/163, 2.1000/164, 2.1000/166, 2.1000/167, 2.1000/168, 2.1000/169, 2.1000/170, 2.1000/171, 7.0.3 (testo 2), 8.25 (testo 2), 8.28 (testo 2), 9.2, 9.3, 13.0.2 (testo 2), 16.13, 16.14, 16.15, 16.16 e 16.17. Sugli emendamenti 4.0.2 (testo 2) e 4.0.2 (testo 3), il parere è non ostativo sul comma 1 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 2. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 16.6.

Comunica che la relatrice ha presentato, per questioni di coordinamento, il subemendamento 2.1000/501, pubblicato in allegato.

La senatrice **PARENTE** (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 4.7.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti della senatrice Granato e dichiara, a nome del Gruppo, un voto favorevole sull'emendamento in esame, che prevede la cessazione della validità dell'app Immuni. Tale piattaforma, infatti, non ha mai fornito i benefici attesi e, per di più, incide sulla privacy dei dati.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) presenta i subemendamenti 2.1000/13, (testo 2) e 2.1000/48 (testo 2), che riformulano emendamenti già dichiarati inammissibili e che, dietro sua richiesta, sono ammessi all'esame.

Presenta inoltre l'emendamento 5.9 (testo 2).

La relatrice **VALENTE** (*PD*) esprime parere contrario sugli identici 2.1, 2.2 e 2.3 e sugli emendamenti 2.4 e 2.5. Il parere è contrario sugli identici 2.000/1 e 2.000/2, nonché sui subemendamenti 2.000/5, 2.000/6 e 2.000/8, sugli identici 2.000/9 e 2.000/10 e sui subemendamenti 2.1000/12, 2.1000/13 (testo 2), 2.1000/14, 2.1000/18 e 2.1000/20. Chiede di accantonare gli identici 2.1000/21, 2.1000/22 e 2.1000/23, nonché il subemendamento 2.1000/24. Esprime parere contrario sul subemendamento 2.1000/25. Chiede altresì di accantonare i subemendamenti 2.1000/28 e 2.1000/29.

Esprime parere contrario sui subemendamenti 2.1000/31 e 2.1000/32 e sugli identici 2.1000/33 e 2.1000/34, nonché sui subemendamenti 2.1000/36, 2.1000/37, 2.1000/38, 2.1000/48 (testo 2) e 2.1000/49 e sugli identici 2.1000/50, 2.1000/51 e 2.1000/52. Il parere è altresì contrario sugli identici 2.1000/53 e 2.1000/54 e sui subemendamenti 2.1000/55, 2.1000/56, 2.1000/57 e 2.1000/58.

Esprime parere contrario sugli identici 2.1000/59 e 2.1000/60, sugli identici 2.1000/61 e 2.1000/62, sul subemendamento 2.1000/63 e sugli identici 2.1000/64 e 2.1000/65. Il parere è altresì contrario sui subemendamenti 2.1000/66, 2.1000/67, 2.1000/68, 2.1000/69, 2.1000/70 e 2.1000/72 e sugli identici 2.1000/75 e 2.1000/76, nonché sui subemendamenti 2.1000/78, 2.1000/79, 2.1000/80, 2.1000/82, 2.1000/83 e sugli identici 2.1000/84, 2.1000/85, 2.1000/86 e 2.1000/89.

Esprime parere contrario sui subemendamenti 2.1000/88, 2.1000/90, 2.1000/91 e 2.1000/92. Chiede di accantonare il subemendamento 2.1000/94 (testo 2). Il parere è contrario sugli identici 2.1000/96, 2.1000/97, 2.1000/98 e 2.1000/106 e favorevole sugli identici 2.1000/99, 2.1000/100, 2.1000/101, 2.1000/103 e 2.1000/104 (testo 2).

Esprime parere contrario sugli identici 2.1000/105, 2.1000/107 e 2.1000/108, sugli identici 2.1000/111, 2.1000/112 e 2.1000/113, nonché sui subemendamenti 2.1000/114, 2.1000/115, 2.1000/116, 2.1000/118, 2.1000/119, 2.1000/122, 2.1000/124, 2.1000/126 e 2.1000/127. Il parere è altresì contrario sugli identici 2.1000/128 e 2.1000/129, sui subemendamenti 2.1000/130 e 2.1000/131, sugli identici 2.1000/132 e 2.1000/133, nonché sul subemendamento 2.1000/134.

Esprime parere contrario sugli identici 2.1000/136, 2.1000/137 e 2.1000/138 e sui subemendamenti 2.1000/139, 2.1000/140, 2.1000/141, 2.1000/142, 2.1000/143, 2.1000/144, 2.1000/145, 2.1000/146 e 2.1000/147. Il parere è contrario sul subemendamento 2.1000/149, nonché sugli identici 2.1000/152 e 2.1000/153.

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 2.1000/154, 2.1000/155, 2.1000/156 e 2.1000/157. Il parere sul subemendamento 2.1000/158 è favorevole a condizione che le parole: «dal medesimo periodo di cui al comma 1-bis» siano sostituite dalle altre: «dal 10 marzo 2022».

Esprime parere contrario sui subemendamenti 2.1000/159, 2.1000/165, 2.1000/166 e 2.1000/171,

Il parere sull'emendamento del Governo 2.1000 è favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.1000/4, 2.1000/148, 2.1000/500 e 2.1000/501 della relatrice. Sui restanti emendamenti il parere è conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.1, identico agli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sull'emendamento in esame, volto a sopprimere l'articolo 2, che proroga le misure straordinarie per il contrasto dell'emergenza pandemica fino al 31 marzo 2022.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.1 e 2.2 sono respinti.

L'emendamento 2.3 decade per assenza del proponente.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.4.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN, l'emendamento 2.4 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.5.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame, che proroga al 31 marzo 2022 le disposizioni adottate due anni fa. Ciò dimostra, a suo avviso, che le misure emergenziali adottate non sono state efficaci, in quanto il numero dei morti ha continuato ad aumentare nonostante l'introduzione dei vaccini e del *green pass*.

Posto ai voti, l'emendamento 2.5 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 2.1000 del Governo.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1000/1 e 2.1000/2 sono respinti.

È quindi posto ai voti e approvato il subemendamento 2.1000/4 della relatrice.

L'emendamento 2.1000/5 decade per assenza della proponente.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/6 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti 2.1000/9 e 2.1000/10 sono respinti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 2.1000/12.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.000/13 (testo 2).

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) ritiene irragionevole la disparità introdotta tra cittadini italiani e stranieri con riferimento alla durata delle certificazioni verdi. Pertanto voterà a favore del subemendamento 2.1000/13 (testo 2).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [MALAN](#) (*FdI*), il subemendamento 2.1000/14 è respinto.

L'emendamento 2.1000/18 decade per assenza della proponente.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/20 è respinto.

Gli identici 2.1000/21, 2.1000/22 e 2.1000/23, nonché il subemendamento 2.1000/24 sono accantonati.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/25 è respinto.

I subemendamenti 2.1000/28 e 2.1000/29 sono accantonati.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1000/31 e 2.1000/32 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 2.1000/33 e 2.1000/34, che risultano respinti.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1000/36, 2.1000/37 e 2.1000/38 sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN, il subemendamento 2.1000/48 (testo 2) è posto ai voti e respinto.

La senatrice ROJC (PD) ritira il subemendamento 2.1000/49.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.1000/50, 2.1000/51 e 2.1000/52 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 2.1000/53 e 2.1000/54, che risultano respinti.

In esito a distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.1000/55 e 2.1000/56.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.1000/57.

Il senatore MALAN (FdI) ritiene ingiustificabile l'obbligo di *green pass* anche ai tavolini all'aperto di bar e ristoranti. Annuncia pertanto un voto a favore del subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/57 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 2.1000/58.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.1000/59 e 2.1000/60 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici 2.1000/61 e 2.1000/62.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 2.1000/63.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.1000/64 e 2.1000/65 sono respinti.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.1000/66, 2.1000/67, 2.1000/68, 2.1000/69, 2.1000/70 e 2.1000/72.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici 2.1000/75 e 2.1000/76.

Posti separatamente in votazione, i subemendamenti 2.1000/78, 2.1000/79, 2.1000/80, 2.1000/82 e 2.1000/83 e sono respinti.

Su richiesta dei rispettivi proponenti, sono accantonati gli identici 2.1000/84, 2.1000/85, 2.1000/86 e 2.1000/89.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1000/88, 2.1000/90, 2.1000/91 e 2.1000/92 sono respinti.

Il subemendamento 2.1000/94 (testo 2) è accantonato.

Si passa alla votazione degli identici 2.1000/96, 2.1000/97, 2.1000/98 e 2.1000/106, che previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **MALAN** (FdI), sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 2.1000/99, 2.1000/100, 2.1000/101, 2.1000/103 e 2.1000/104 (testo 2), che risultano approvati.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1000/105.

Posto congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici 2.1000/107 e 2.1000/108.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 2.1000/111, 2.1000/112 e 2.1000/113, che risultano respinti.

In esito a distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.1000/114 e 2.1000/115.

Il subemendamento 2.1000/116 decade per assenza delle proponenti.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/118 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.1000/119.

La senatrice **DRAGO** (FdI) aggiunge la propria firma e auspica l'approvazione della proposta in esame, che è volta a consentire l'utilizzo dei traghetti da e per la Sicilia e la Sardegna con la certificazione verde di base, ai soli residenti.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/119 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.1000/122.

Il senatore **MALAN** (FdI), a nome del gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento in esame, che intende agevolare lo spostamento da e per le isole minori ai residenti.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/122 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.1000/124.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole del Gruppo sul subemendamento in esame, volto a consentire l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole anche con *green pass* di base a chi deve fare rientro al proprio domicilio o spostarsi per gravissimi motivi di salute. Ritiene che in questo momento di rallentamento dei contagi si potrebbe adottare una misura meno restrittiva.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **MALAN** (*FdI*), il subemendamento 2.1000/124 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.1000/126.

La senatrice **DRAGO** (*FdI*) chiede il motivo per cui il Governo è contrario sul subemendamento in esame.

Il sottosegretario **SILERI** chiede di accantonare il subemendamento in esame.

Il subemendamento 2.1000/126 è quindi accantonato.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/127 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.1000/128 e 2.1000/129 sono respinti.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 2.1000/130 e 2.1000/131.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **MALAN** (*FdI*), sono posti congiuntamente ai voti gli identici 2.1000/132 e 2.1000/133, che risultano respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/134 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.1000/136, 2.1000/137 e 2.1000/138 sono respinti.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.1000/139 e 2.1000/140.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.1000/141.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) richiama l'attenzione sulla proposta di modifica in esame, con cui si stabilisce che alle donne in congedo per maternità non vaccinate non si applichi la norma che prevede la sospensione dal servizio e, di conseguenza, la mancata corresponsione degli emolumenti.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/141 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 2.1000/142.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.1000/143.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) ritiene che l'assegno alimentare non possa essere compreso nella sospensione degli emolumenti. Annuncia, pertanto, un voto favorevole sul subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/143 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 2.1000/144.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.1000/145.

La senatrice **DRAGO** (*FdI*) ritiene che con l'obbligo vaccinale nel settore del lavoro privato si rischi di alimentare il sommerso. Anche se con la vaccinazione diminuisce la gravità della

malattia, sottolinea che i soggetti vaccinati possono diffondere il virus alla pari dei non vaccinati. Pertanto, non comprende per quale motivo si debba mantenere l'obbligo della certificazione verde.

Il sottosegretario SILERI, con riferimento al subemendamento 2.1000/126, sottolinea che la questione dei trasporti da e per le isole sarà affrontata in modo più organico in altro provvedimento. Pertanto, in questa sede, conferma il parere contrario.

Per quanto riguarda il subemendamento 2.1000/145, ribadisce che le persone vaccinate hanno minori probabilità di infettarsi o comunque di ammalarsi gravemente, guariscono più velocemente e sono meno contagiose.

La senatrice DRAGO (FdI) ritiene comunque inutili le misure punitive nei confronti dei non vaccinati.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/145 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.1000/126, precedentemente accantonato.

Posto ai voti, con il parere contrario della relatrice e del Governo, il subemendamento 2.1000/126 è respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1000/146 e 2.1000/147 sono respinti.

È quindi posto ai voti il subemendamento 2.1000/148, che risulta approvato.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/149 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.1000/152 e 2.1000/153 sono respinti.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.1000/154 e 2.1000/155.

La senatrice ROJC (PD) ritira il subemendamento 2.1000/156.

La senatrice PARENTE (IV-PSI), accogliendo la proposta della relatrice, riformula il subemendamento 2.1000/158 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) riformula il subemendamento 2.1000/157 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice con riferimento al subemendamento 2.1000/158.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.1000/158 (testo 2) e 2.1000/157 (testo 2) sono approvati.

La senatrice PARENTE (IV-PSI) ritira il subemendamento 2.1000/159.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1000/165 e 2.1000/166 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.1000/171.

Il senatore MALAN (FdI), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sulla proposta in esame, che prevede un ristoro a favore dei medici deceduti a causa del Covid. A tale proposito, esprime considerazioni molto critiche nei confronti del Governo, che non ha mai mantenuto l'impegno di prevedere tale forma di indennizzo.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) dichiara un voto favorevole, condividendo il merito del subemendamento, pur nella consapevolezza che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario per mancanza di copertura finanziaria.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/171 è respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1000/500 e 2.1000/501 della relatrice sono approvati.

Si passa ai subemendamenti precedentemente accantonati.

La relatrice **VALENTE** (*PD*) si rimette alla Commissione sugli identici 2.1000/21, 2.1000/22 e 2.1000/23 e sul subemendamento 2.1000/24, nonché sui subemendamenti 2.1000/28 e 2.1000/29.

Anche il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*) riformula il subemendamento 2.1000/24 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico ai subemendamenti 2.1000/21, 2.1000/22 e 2.1000/23.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 2.1000/21, 2.1000/22, 2.1000/23 e 2.1000/24 (testo 2) sono approvati.

La senatrice **PARENTE** (*IV-PSI*) riformula il subemendamento 2.1000/28 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemendamento 2.1000/29.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.1000/29 e 2.1000/28 (testo 2) sono approvati.

Si passa alla votazione degli identici 2.1000/84, 2.1000/85, 2.1000/86 e 2.1000/89, precedentemente accantonati.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000/89, che consente ai ragazzi di età compresa tra i dodici e i diciassette anni, nei quindici giorni dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, in attesa del rilascio della certificazione verde, di praticare sport, previa esibizione di un test negativo. Ritiene si tratti di una misura di semplice buonsenso.

La senatrice **DRAGO** (*FdI*) aggiunge la propria firma al subemendamento 2.1000/89.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo una rivalutazione dei subemendamenti in esame, che consentono ai ragazzi di praticare lo sport, con un tampone negativo, dopo aver iniziato il ciclo vaccinale, in attesa che la certificazione acquisti validità. Annuncia un voto favorevole.

Il senatore **GARRUTI** (*M5S*) ritiene preferibile ritirare il subemendamento 2.1000/84, in quanto, in attesa del rilascio del QR code, non è possibile verificare l'avvenuta somministrazione del vaccino.

Il sottosegretario **SILERI** chiede un accantonamento per una ulteriore riflessione.

Gli identici 2.1000/85, 2.1000/86 e 2.1000/89 sono quindi accantonati.

Si passa al subemendamento 2.1000/94 (testo 2), precedentemente accantonato.

Con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.1000/94 (testo 2) è posto ai voti e respinto.

Si passa nuovamente ai subemendamenti identici 2.1000/85, 2.1000/86 e 2.1000/89.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere contrario.

Il subemendamento 2.1000/86 decade per assenza del proponente.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.1000/85 e 2.1000/89 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1000 del Governo è approvato nel testo subemendato.

Restano quindi preclusi gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, da 5.1 a 5.10 eccetto il 5.9 (testo 2), 6.1, 6.2, da 7.1 a 7.7, da 8.1 a 8.39, 18.1 e 18.2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice **VALENTE** (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 (testo 2) e 3.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 (testo 2) e 3.0.1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice **VALENTE** (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3. Invita a riformulare l'emendamento 4.0.2 (testo 3), al fine di recepire la condizione della Commissione bilancio, espungendo il comma 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.3 sono respinti.

La senatrice **PARENTE** (IV-PSI) riformula l'emendamento 4.0.2 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato, come indicato dalla relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.2 (testo 4) è approvato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 5.

La relatrice **VALENTE** (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 5.9 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione.

Il senatore **MALAN** (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.9 (testo 2), con il quale si intende consentire ai minori di età superiore a 12 anni di accedere a ristoranti e alberghi con il *green pass* base.

Posto ai voti, l'emendamento 5.9 (testo 2) è respinto.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 6.

La relatrice **VALENTE** (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 6.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione.

La senatrice **DRAGO** (FdI) sottolinea che l'emendamento in esame consente la partecipazione agli eventi dove sia garantito il mantenimento della distanza. Annuncia quindi il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 6.3 è respinto.

L'emendamento 7.0.1 decade per l'assenza del proponente.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il **PRESIDENTE** comunica che gli emendamenti 8.14 (testo 2), 8.24 (testo 2) e 8.34 (testo 2) sono stati riformulati in altrettanti testi 3, pubblicati in allegato, e che l'emendamento 8.40 è stato riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato; trattandosi ora di articoli aggiuntivi, non sono preclusi dall'emendamento 2.1000.

La relatrice **VALENTE** (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.14 (testo 3), 8.24 (testo 2), 8.34 (testo 3), 8.40 (testo 2), 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.12.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN, l'emendamento 8.14 (testo 3) è posto in votazione e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 8.24 (testo 2).

Il senatore **MALAN** (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta in esame, con cui si intende esentare dalla vaccinazione chi ha già subito gravi reazioni avverse dopo la somministrazione della prima dose, secondo il principio di precauzione.

Posto ai voti, l'emendamento 8.24 (testo 2) è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 8.34 (testo 3).

La senatrice **DRAGO** (FdI) annuncia il proprio voto favorevole. Chiede al Governo di rivedere il proprio orientamento contrario: anche se ha annunciato di occuparsi in un prossimo provvedimento dei trasporti da e per le isole, sarebbe preferibile anticipare tali misure per consentire a studenti e altre persone in stato di necessità di spostarsi con il *green pass* di base.

Posto ai voti, l'emendamento 8.34 (testo 3) è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 8.40 (testo 2).

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.12.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice **PARENTE** (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 9.1.

La relatrice **VALENTE** (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.2 e 9.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) ritiene indispensabile garantire ai soggetti immunodepressi la possibilità di effettuare gratuitamente test antigenici o molecolari, in considerazione della loro condizione di particolare fragilità, che richiede un monitoraggio più rigoroso proprio nel momento in cui le restrizioni stanno venendo meno.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 9.2 è respinto.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*) ritira l'emendamento 9.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*) ritira l'emendamento 10.0.2.

La relatrice **VALENTE** (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) fa proprio l'emendamento 10.3.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 10.1 e 10.3 sono respinti.

L'emendamento 10.3 decade per assenza del proponente.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice **PARENTE** (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 12.0.1.

La relatrice **VALENTE** (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 12.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) presenta l'emendamento 13.0.2 (testo 3).

Il senatore **MALAN** (*FdI*) riformula l'emendamento 13.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 13.0.2 (testo 3).

La relatrice **VALENTE** (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici 13.0.2 (testo 3) e 13.0.3 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione.

La senatrice **DRAGO** (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.0.3 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 13.0.2 (testo 3) e 13.0.3 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 14.0.2 decade per assenza del proponente.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 16.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU-Eco*) ritira l'emendamento 16.0.2.

La senatrice **PARENTE** (*IV-PSI*), fa proprio l'emendamento 16.15 e lo ritira. Ritira altresì l'emendamento 16.18.

La relatrice **VALENTE** (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.1 e favorevole sugli identici 16.2, 16.3 e 16.4. Il parere è contrario sull'emendamento 16.6 e favorevole sull'emendamento 16.7. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 16.8 e sugli identici 16.13 e 16.15, nonché sull'emendamento 16.17. Il parere è favorevole sull'emendamento 16.19.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 16.1 è respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 16.2, 16.3 e 16.4, che risultano approvati.

Posto ai voti, l'emendamento 16.6 è respinto.

La senatrice **ROJC** (*PD*) sottoscrive l'emendamento 16.7.

Posto ai voti, l'emendamento 16.7 è approvato.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 16.8.

Si passa agli emendamenti identici 16.13 e 16.15.

Posto ai voti, l'emendamento 16.13 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 16.17, che risulta respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 16.19 è approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 17.1 e 17.2 e riformula l'emendamento 17.3 in un testo 2, pubblicato in allegato. Ritira altresì gli emendamenti 17.4, 17.6, 17.9, 17.10 (testo 2), 17.12, 17.13, 17.14 e 17.15.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*) riformula l'emendamento 17.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 17.3 (testo 2).

Il senatore **MALAN** (*FdI*) riformula l'emendamento 17.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 17.3 (testo 2).

La senatrice **DRAGO** (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 17.7 (testo 2).

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 17.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 17.3 (testo 2).

La relatrice **VALENTE** (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici 17.3 (testo 2), 17.5 (testo 2), 17.7 (testo 2) e 17.11 (testo 2). Il parere è contrario sugli emendamenti 17.16, 17.0.6, 17.0.7 e 17.0.12.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 17.3 (testo 3).

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) esprime soddisfazione per l'ampia convergenza trasversale sul medesimo testo, che consente di estendere fino alla fine dello stato di emergenza le tutele previste per i lavoratori in condizioni di fragilità, per i quali il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Ringrazia il Governo per aver reperito le risorse necessarie a far fronte a un impegno economico particolarmente oneroso.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 17.3 (testo 2), 17.5 (testo 2), 17.7 (testo 2) e 17.11 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 17.16 e 17.0.6 sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **MALAN** (*FdI*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 17.0.7.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.12 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il **PRESIDENTE** comunica che l'emendamento 18.0.1 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

La relatrice **VALENTE** (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.0.1 (testo 2) e 18.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice **ROJC** (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 18.0.1 (testo 2) e riformula l'emendamento 18.0.2 in un testo 2 identico al 18.0.1 (testo 2) e pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 18.0.1 (testo 2) e 18.0.2 (testo 2) sono approvati.

È quindi posta ai voti la proposta di coordinamento Coord1, che risulta approvata.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario SILERI invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/2488/1/1, in quanto la questione è già all'attenzione del Governo. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2488/2/1, a condizione che, dopo le parole: «impegna il Governo», sia inserita la formula: «a valutare l'opportunità di».

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2488/3/1. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2488/4/1, il parere favorevole è condizionato all'inserimento delle seguenti formule: «a valutare la possibilità di» e «compatibilmente con i vincoli di bilancio».

Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2488/5/1 e G/2488/6/1.

Invita a riformulare il dispositivo dell'ordine del giorno G/2488/8/1 come segue: «a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica».

Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2488/9/1. Invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/2488/10/1. Il parere è contrario sull'ordine del giorno G/2488/11/1.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2488/12/1, purché la parte dispositiva sia riformulata come segue: «a valutare l'opportunità di garantire a coloro che lo richiedano la possibilità di scegliere il vaccino contro il COVID-19 tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, ed a provvedere all'acquisto, compatibilmente con le procedure nazionali ed europee sull'acquisto di vaccini».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2488/13/1, il parere favorevole è condizionato all'inserimento della seguente formula: «a valutare la possibilità di». Il parere è contrario sull'ordine del giorno G/2488/14/1 e favorevole sull'ordine del giorno G/2488/15/1, a condizione che nel dispositivo, in fine, siano aggiunte le seguenti parole: «tenuto conto che la questione è di maggior competenza delle Regioni».

Esprime infine parere favorevole sugli ordini del giorno G/2488/17/1 e G/2488/18/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'ordine del giorno G/2488/1/1.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) riformula l'ordine del giorno G/2488/2/1 in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/2488/2/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo, come anche l'ordine del giorno G/2488/3/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/2488/4/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/2488/4/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Anche gli ordini del giorno G/2488/5/1 e G/2488/6/1 sono accolti dal Governo.

L'ordine del giorno G/2488/7/1 è stato ritirato.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) riformula l'ordine del giorno G/2488/8/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/2488/8/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/2488/9/1. Insiste invece perché l'ordine del giorno G/2488/10/1 sia posto in votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2488/10/1 è respinto.

È altresì posto ai voti l'ordine del giorno G/2488/11/1, che risulta respinto.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) riformula gli ordini del giorno G/2488/12/1 e G/2488/13/1 in altrettanti testi 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Gli ordini del giorno G/2488/12/1 (testo 2) e G/2488/13/1 (testo 2) sono quindi accolti dal Governo.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2488/14/1 è respinto.

La senatrice **ROJC** (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/2488/15/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/2488/15/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/2488/16/1 è inammissibile.

Gli ordini del giorno G/2488/17/1 e G/2488/18/1 sono accolti dal Governo.

La Commissione conferisce il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche approvate nel corso dell'esame, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani giovedì 10 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 2488

G/2488/2/1 (testo 2)

Malan

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

considerato che:

sono stati resi noti numerosi episodi in cui, pur in presenza di tutti i requisiti necessari al rilascio della certificazione verde e in assenza delle circostanze che ne comportano la revoca o la scadenza, i controlli rilevavano la mancata validità dei medesimi sottoponendone i titolari a gravi disagi e difficili trafale burocratiche per riattivare il lasciapassare, non sempre coronate da successo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un centro di intervento accessibile sia per telefono sia attraverso la rete informatica che intervenga prontamente in tali circostanze;

a rifondere le vittime di tali disguidi dai danni conseguenti.

G/2488/4/1 (testo 2)

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 6, ha disposto il divieto di feste ed eventi di qualsiasi genere, costringendo quindi locali da ballo e discoteche ad annullare improvvisamente tutte le serate e gli eventi programmati, nel rispetto delle norme anti contagio, nel periodo delle feste natalizie;

dall'inizio della pandemia questo settore, che conta circa 3.000 locali è stato fortemente danneggiato, e non sono state previste le adeguate misure di ristoro a tutela dei diritti di tutti i lavoratori coinvolti a vario titolo in queste attività (si parla di circa 100.000 occupati);

il divieto di feste, di concerti e di tutti gli eventi sia al chiuso che all'aperto ha causato danni economici incredibili anche a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di spettacoli dal vivo e di intrattenimento che, in particolar modo nei giorni festivi di dicembre, e ancora di più dopo mesi di divieti e restrizioni, aveva programmato le proprie attività;

l'impossibilità di svolgere eventi anche all'aperto ha limitato drasticamente, inevitabilmente, di lavorare anche a tutte quelle attività che svolgono spettacoli viaggianti, con ulteriori perdite che si sono sommate a quelle dell'ultimo anno;

questi settori stanno continuando a subire gravi danni nonostante l'andamento della campagna vaccinale, le certificazioni rafforzate e i protocolli di sicurezza sanitaria che hanno orientato le graduali riaperture di altre attività;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nel primo provvedimento utile e compatibilmente con i vincoli di bilancio, adeguate forme di ristoro per quanti, a vario titolo, sono coinvolti nel settore degli eventi, dello spettacolo dal vivo e viaggiante, e per il comparto delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, tenendo conto di quante imprese e lavoratori coinvolti in questa grande e variegata filiera, hanno subito e continuano a subire danni a causa delle rigide restrizioni imposte per arginare i contagi da Covid-19.

G/2488/8/1 (testo 2)

Malan

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica.

G/2488/12/1 (testo 2)

Malan

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire a coloro che lo richiedano la possibilità di scegliere il vaccino contro il COVID-19 tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, ed a provvedere all'acquisto, compatibilmente con le procedure nazionali ed europee sull'acquisto di vaccini.

G/2488/13/1 (testo 2)

Malan

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere noti, nell'ambito della pubblicazione dei dati sulla pandemia da Sars-Covid-19, l'incidenza di contagi, ricoveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino dagli altri.

G/2488/15/1 (testo 2)

Laniece, Durnwalder, Steger, Bressa, Unterberger

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2488 «Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

premesso che:

la situazione attuale, con la Valle d'Aosta unica "zona arancione" sul territorio nazionale, è frutto di una distorsione legata ai piccoli numeri della nostra realtà;

con i 33 posti disponibili in terapia intensiva, ciascun caso di ricovero porta a un incremento del 3% dell'occupazione totale;

si tratta di un'evidente distorsione, che con le norme in vigore può avere conseguenze gravissime per tutto il sistema regionale,

considerato che:

proprio la scorsa settimana, un singolo ricovero non-covid (persona ospedalizzata per politrauma, poi rivelatasi positiva al Covid-19) ha fatto passare la percentuale di occupazione delle terapie intensive dal 18% al 21%, portando alla zona arancione il territorio regionale;

attualmente, il sistema sanitario valdostano offre il più alto numero di posti in terapia intensiva rispetto alla popolazione;

i dati Agenas evidenziano come i letti già disponibili siano 26,6 ogni 100.000 abitanti, rispetto a una media nazionale di 16,3.

un incremento di 4 casi può portare la Valle d'Aosta dalla zona gialla (6 ricoveri, pari al 18%) alla zona rossa (10 ricoveri, pari al 30,1%);

anche eventi accidentali o puntuali porterebbero a ingiustificati cambiamenti di scenario, con gravi ripercussioni sul tessuto socio-economico, considerando, inoltre che:

consentendo quindi che nelle regole di conteggio dell'occupazione dei reparti venga inserito un margine di tolleranza pari a un piccolo numero di ricoveri, in modo da evitare che distorsioni statistiche abbiano conseguenze sostanziali nella valutazione;

questo non porterebbe alcuna variazione sostanziale per i calcoli delle realtà maggiori, ma consentirebbe di rendere la norma adeguata anche contesti di piccole dimensioni come quello della Valle d'Aosta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire un calcolo con un margine di almeno 5 ricoveri per la terapia intensiva e di 20 per l'area medica che possano essere esclusi dai calcoli per l'occupazione nelle piccole realtà come la Regione Valle d'Aosta, tenuto conto che la questione è di maggior competenza delle Regioni.

G/2488/18/1 (già 1.12)

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato, esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

il provvedimento in esame, approvato in Consiglio dei Ministri nel periodo di picco massimo dei contagi a dicembre, è intervenuto con misure restrittive volte a contenere l'epidemia, anche limitando la durata temporale del green pass ed estendendo l'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso e l'utilizzo di alcune attività;

i dati epidemiologici relativi ai contagi, ai decessi e ai posti occupati in terapia intensiva mostrano un netto miglioramento rispetto al mese scorso: sembra che il picco della quarta ondata sia stato superato e dai primi dati sembra che il calo sia più rapido rispetto alle prime tre ondate dell'epidemia;

alla crisi sanitaria che da due anni ormai sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che sta avendo e che continuerà ad avere inevitabili e drammatiche ripercussioni sulla vita di molti lavoratori;

è fondamentale riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;

Impegna il governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico che mostra un miglioramento di tutti i dati, a valutare la possibilità di allentare progressivamente le misure restrittive di contenimento della diffusione del Covid-19, a partire dal superamento dell'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso e l'utilizzo di alcuni servizi e attività.

Art. 2

2.1000/24 (testo 2)

[Dell'Olio](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Montevecchi](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «COVID-19,» inserire le seguenti: «consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e».

2.1000/28 (testo 2)

Parente

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione di tutta la popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il Tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello Sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico.

1-ter. All'attuazione delle attività di cui al comma 1-bis, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del Tavolo tecnico di cui al comma 1-bis non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e istituzione del Tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali».

2.1000/104 (testo 2)

Vitali, Schifani

All'emendamento 2.1000 del Governo, lettera f), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata."».

2.1000/157 (testo 2)

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli, Testor

All'emendamento 2.1000, alla lettera h), capoverso «Art. 7», comma 1, lettera b), dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-quinquies.1. A decorrere dal 10 marzo 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 7 con la seguente: «Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.»

2.1000/158 (testo 2)

Faraone, Parente

All'emendamento 2.1000, alla lettera h), capoverso «Art. 7», comma 1, lettera b), dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-quinquies.1. A decorrere dal 10 marzo 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto

epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 7 con la seguente: «Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.»

2.1000/501

Il Relatore

All'emendamento 2.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 18», premettere il seguente comma : «01. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.19del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.».

Art. 4

4.0.2 (testo 4)

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «purché impegnate nell'emergenza da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: « interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19».

Art. 5

5.9 (testo 2)

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

«1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».

Art. 8

8.14 (testo 3)

[Garnero Santanchè, Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

«1. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/ COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

8.24 (testo 3)

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

«1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo le parole: "specifiche condizioni cliniche documentate," sono inserite le seguenti: "includere importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino"».

8.34 (testo 3)

[Drago, Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

«1. All'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti operanti sullo Stretto di Messina e di quelli che collegano la Sardegna con l'Italia continentale."».

Art. 13

13.0.2 (testo 3)

[Romeo, Malpezzi, Rivolta, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli, Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

1. All'articolo 58, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-*bis*), è inserita la seguente: "f-*ter*) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria;"».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.

13.0.3 (testo 2)

Zaffini, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

1. All'articolo 58, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-*bis*), è inserita la seguente: "f-*ter*) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria;"».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.

17.3 (testo 2)

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli, Testor

All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022" con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "39,4 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "63 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 2, sostituire le parole: "fino al 28 febbraio 2022" con le seguenti: "a decorrere dal 1° aprile 2022" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, qualora sia adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022."

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-ter Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 116,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione, per l'importo di euro 40 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

17.5 (testo 2)

[Catalfo](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022" con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "39,4 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "63 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 2, sostituire le parole: "fino al 28 febbraio 2022" con le seguenti: "a decorrere dal 1° aprile 2022" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, qualora sia adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022."

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui

1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-*ter* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-*bis* si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.";

d) *sostituire il comma 4 con il seguente*: "4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-*bis*, pari a 116,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione, per l'importo di euro 40 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

17.7 (testo 2)

[Malan, Zaffini](#)

All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole*: "fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022" *con le seguenti*: "fino al 31 marzo

2022" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "39,4 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "63 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 2, sostituire le parole: "fino al 28 febbraio 2022" con le seguenti: "a decorrere dal 1° aprile 2022" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, qualora sia adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022."

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-ter Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.";

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 116,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione, per l'importo di euro 40 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

17.11 (testo 2)

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Laforgia](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#)

All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022" con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "39,4 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "63 milioni di euro per l'anno 2022";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "fino al 28 febbraio 2022" con le seguenti: "a decorrere dal 1° aprile 2022" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, qualora sia adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022."*

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via*

prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-ter Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.";

d) *sostituire il comma 4 con il seguente*: "4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 116,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione, per l'importo di euro 40 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

Art. 18

18.0.1 (testo 2)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione degli stessi.».

18.0.2 (testo 2)

Rojc

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione degli stessi.».